

LEGGE REGIONALE 22 DICEMBRE 2004, N. 7

Riforma dell'ordinamento delle autonomie locali^{1 2 3}

INDICE

CAPO I

Norme in materia di ordinamento dei comuni

- Art. 1 Autonomia della comunità locale - Contenuto dello statuto
- Art. 2 Potestà regolamentare
- Art. 3 Autonomia dei consigli comunali
- Art. 4 Diritti dei consiglieri comunali
- Art. 5 Attribuzioni del consiglio comunale
- Art. 6 Progetti preliminari di opere pubbliche
- Art. 7 Astensione dalle deliberazioni
- Art. 8 Associazione di comuni

¹ Pubblicata in B.U. 31 dicembre 2004, n. 55 – Numero straordinario.

² La presente legge è stata ripubblicata in B.U. 25 gennaio 2005, n. 4 – Supplemento n. 2.

³ Si veda il DPRReg. 1 febbraio 2005, n. 2/L, *Approvazione del Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento del personale dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige*; si vedano, inoltre, il DPRReg. 1 febbraio 2005, n. 1/L, *Approvazione del testo Unico delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali*, il DPRReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, *Approvazione del Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige* e il DPRReg. 1 febbraio 2005, n. 4/L, *Modifiche al D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L (Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige)*.

- Art. 9 Unione di comuni
- Art. 10 Consorzi obbligatori di funzioni
- Art. 11 Attribuzioni del sindaco
- Art. 12 Consigli circoscrizionali
- Art. 13 Gettoni di presenza
- Art. 14 Nuove disposizioni in materia di indennità di carica
- Art. 15 Rinvio
- Art. 16 Referendum popolare
- Art. 17 Pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni
- Art. 18 Controllo nei confronti di enti diversi dai comuni
- Art. 19 Prospetto di conciliazione
- Art. 20 Esercizio provvisorio
- Art. 21 Tesoreria unica
- Art. 22 Scioglimento e sospensione del consiglio comunale
- Art. 23 Rimborso delle spese legali sostenute dagli amministratori dei comuni e degli altri enti locali

CAPO II

Norme in materia di composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali

- Art. 24 Giunta comunale
 - Art. 25 Eleggibili a consiglieri comunali
 - Art. 26 Durata del mandato e rinnovo dei consigli comunali
 - Art. 27 Esercizio del diritto di voto e di eleggibilità dei cittadini dell'Unione europea
 - Art. 28 Turni elettorali
 - Art. 29 Formazione delle candidature nei comuni della regione
 - Art. 30 Presentazione delle candidature nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano
 - Art. 31 Presentazione delle candidature nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti della provincia di Trento e nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano
 - Art. 32 Parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive
-
-

- Art. 33 Collegamento delle liste in provincia di Bolzano
- Art. 34 Modalità di presentazione delle candidature
- Art. 35 Commissione o Sottocommissione elettorale circondariale - Esame ed ammissione delle candidature
- Art. 36 Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti della provincia di Trento - Elezione del sindaco e del consiglio comunale
- Art. 37 Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano - Elezione del sindaco e del consiglio comunale
- Art. 38 Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti della provincia di Trento - Attribuzione dei seggi e proclamazione degli eletti
- Art. 39 Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano - Attribuzione dei seggi e proclamazione degli eletti
- Art. 40 Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano - Attribuzione dei seggi e proclamazione degli eletti
- Art. 41 Validità e nullità delle schede e dei voti
- Art. 42 Voti di preferenza, nullità e connessione con i voti di lista
- Art. 43 Costituzione dell'Ufficio centrale
- Art. 44 Documento di ammissione al voto
- Art. 45 Aggiornamento dei presidenti degli Uffici elettorali di sezione
- Art. 46 Modifica del limite demografico

CAPO III

Norme transitorie sull'ordinamento dei segretari comunali della regione

- Art. 47 Rogito dei contratti
 - Art. 48 Classificazione delle sedi segretarili
 - Art. 49 Rapporti di lavoro a tempo determinato
 - Art. 50 Rapporto di lavoro dei segretari comunali
 - Art. 51 Nomina a segretario comunale di terza classe
 - Art. 52 Nomina a segretario generale di seconda classe
 - Art. 53 Nomina a segretario generale di prima classe
 - Art. 54 Modifiche delle sedi segretarili - Segreterie delle unioni
-
-

CAPO IV
Norme transitorie e finali

- Art. 55 Rinvio alla legge provinciale
Art. 56 Disciplina in materia di contabilità e coordinamento della finanza locale
Art. 57 Interventi in materia di forme collaborative intercomunali
Art. 58 Interventi in materia di servizi pubblici locali
Art. 59 Disposizioni in materia di procedimento amministrativo
Art. 60 Causa di incompatibilità alla carica di sindaco
Art. 61 Norma transitoria in materia di cause di incompatibilità
Art. 62 Adeguamento degli statuti comunali
Art. 63 Esperimento di votazione e scrutinio mediante apparecchiature elettroniche
Art. 64 Norma transitoria
Art. 65 Sottoscrizione delle liste
Art. 66 Abrogazione di norme
Art. 67 Testi Unici
Art. 68 Entrata in vigore

CAPO I
Norme in materia di ordinamento dei comuni

Art. 1 (Autonomia della comunità locale - Contenuto dello statuto)

1. *(omissis)*⁴
2. *(omissis)*⁵
3. *(omissis)*⁶

⁴ Sostituisce il comma 4 dell'art. 1 della l.r. 4 gennaio 1993, n. 1.

⁵ Sostituisce il comma 1 dell'art. 4 della l. r. 4 gennaio 1993, n. 1.

⁶ Al comma 3 dell'art. 3 della l. r. 4 gennaio 1993, n. 1, le parole "Dopo l'espletamento del controllo di legittimità da parte della Giunta

4. *(omissis)*⁷

Art. 2 (Potestà regolamentare)

1. *(omissis)*⁸

Art. 3 (Autonomia dei consigli comunali)

1. *(omissis)*⁹

2. *(omissis)*¹⁰

3. *(omissis)*¹¹

Art. 4 (Diritti dei consiglieri comunali)

1. *(omissis)*¹²

Art. 5 (Attribuzioni del consiglio comunale)

provinciale,” sono soppresse e le parole “alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione” sono sostituite dalle parole “alla sua affissione all’albo pretorio del comune”.

⁷ Al comma 4 dell’articolo 3 della l.r. 4 gennaio 1993, n. 1, è aggiunta la seguente frase: “L’ufficio della Giunta regionale competente alla raccolta e conservazione degli statuti comunali promuove adeguate forme di pubblicità degli statuti stessi.”

⁸ Aggiunge i commi 2-*bis* e 2-*ter* dopo il comma 2 dell’art. 5 della l.r. 4 gennaio 1993, n. 1.

⁹ Sostituisce il primo periodo del comma 3-*ter* dell’art. 7 della l.r. 4 gennaio 1993, n. 1.

¹⁰ Aggiunge il comma 5-*bis* al comma 5 dell’art. 7 della l.r. 4 gennaio 1993, n. 1.

¹¹ Modifica il comma 3 dell’art. 1 della l.r. 30 novembre 1994, n. 3.

¹² Aggiunge il comma 2-*bis* all’art. 8 della l.r. 4 gennaio 1993, n. 1.

1. *(omissis)*¹³
2. *(omissis)*¹⁴

Art. 6 (Progetti preliminari di opere pubbliche)

1. *(omissis)*¹⁵

Art. 7 (Astensione dalle deliberazioni)

1. La rubrica dell'articolo 33 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29 e successive modificazioni è nel solo testo tedesco sostituita dalla seguente: "Verbot der Teilnahme an der Beschlussfassung".

2. *(omissis)*¹⁶
3. *(omissis)*¹⁷
4. *(omissis)*¹⁸
5. *(omissis)*¹⁹

¹³ Sostituisce il comma 2 dell'art. 13 della l.r. 4 gennaio 1993, n. 1.

¹⁴ Nel comma 2-*bis* e nel comma 4 dell'art. 13 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, le parole "lettera n)" sono sostituite dalle parole "lettera m)".

¹⁵ Introduce l'articolo 13-*bis* dopo l'art. 13 della l.r. 4 gennaio 1993, n. 1 e successive modificazioni.

¹⁶ Nel primo comma dell'art. 33 della l.r. 21 ottobre 1963, n. 29 e successive modificazioni come sostituito dalla l.r. 23 ottobre 1998, n. 10, dopo la parola "enti" è aggiunta la parola "privati" e le parole "di astenersi" sono soppresse.

¹⁷ Nel comma 1-*bis* dell'art. 33 della l.r. 21 ottobre 1963, n. 29, istituito dal comma 1 dell'art. 16 della l.r. 23 ottobre 1998, n. 10, dopo il termine "proprio" sono inserite le parole "o del coniuge".

¹⁸ Aggiunge, in fine un periodo al comma 1-*bis* dell'art. 33 della l.r. 21 ottobre 1963, n. 29

6. *(omissis)*²⁰

Art. 8 (Associazione di comuni)

1. *(omissis)*²¹

Art. 9 (Unione di comuni)

1. *(omissis)*²²

2. *(omissis)*²³

3. *(omissis)*²⁴

Art. 10 (Consorzi obbligatori di funzioni)

1. *(omissis)*²⁵

Art. 11 (Attribuzioni del sindaco)

1. *(omissis)*²⁶

2. *(omissis)*²⁷

¹⁹ Aggiunge dopo il comma 1-*bis* dell'art. 33 della l. r. 21 ottobre 1963, n. 29, il comma 1-*ter*.

²⁰ Sostituisce il comma 2 dell'art. 33 della l.r. 21 ottobre 1963, n. 29.

²¹ Nel comma 11 dell'art. 41-*ter* della l.r. 4 gennaio 1993, n. 1 e successive modificazioni, le parole “, escluso il comma 3 dell'art. 51” sono sostituite dalle parole “sugli organi”.

²² Sostituisce il comma 1 dell'articolo 42 della l. r. 4 gennaio 1993, n. 1.

²³ Modifica il primo periodo del comma 6 dell'art. 42 della l.r. 4 gennaio 1993, n. 1.

²⁴ Sostituisce il secondo periodo del comma 7 dell'art. 42 della l.r. 4 gennaio 1993, n. 1.

²⁵ Aggiunge l'art. 42-*bis* all'art. 42 della l. r. 4 gennaio 1993, n. 1.

²⁶ Modifica il comma 1 dell'art. 15 della l.r. 4 gennaio 1993, n. 1.

Art. 12 (Consigli circoscrizionali)

1. *(omissis)*²⁸

Art. 13 (Gettoni di presenza)

1. *(omissis)*²⁹
2. *(omissis)*³⁰

Art. 14 (Nuove disposizioni in materia di indennità di carica)

1. *(omissis)*³¹
2. Quanto disposto dal comma 1 trova applicazione a partire dal primo turno elettorale generale che si svolgerà nella regione dopo l'entrata in vigore della presente legge. In sede di prima applicazione il regolamento della Giunta regionale è adottato

²⁷ Modifica il comma 5-*bis* dell'art. 15 della l.r. 4 gennaio 1993, n. 1.

²⁸ Sostituisce il comma 4 dell'art. 20 della l.r. 4 gennaio 1993, n. 1.

²⁹ All'art. 28 del decreto del Presidente della Giunta regionale 19 gennaio 1984, n. 6/L, come sostituito dall'art. 2 della l.r. 14 agosto 1986, n. 4, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) nel comma 1 le parole "nella misura massima di lire 25.000" sono sostituite dalle parole "nella misura fissata dallo statuto";
- b) nel comma 2 tra le parole "alle sedute" e le parole "delle commissioni" sono inserite le parole "della giunta e".

³⁰ Nel comma 2 dell'art. 28-*quater* del decreto del Presidente della Giunta regionale 19 gennaio 1984, n. 6/L, introdotto dall'art. 3 della l.r. 14 agosto 1986, n. 4, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:

"h-*bis*) manifestazioni e segni di riconoscenza a favore di dipendenti con attività di servizio pluriennale."

³¹ Sostituisce l'art. 1 della l.r. 7 maggio 1976, n. 4 e successive modifiche.

entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Il limite di spesa per la corresponsione delle indennità di carica non può superare in prima applicazione, per i sindaci e gli assessori, l'onere complessivo di spesa a carico dei bilanci comunali con riferimento all'esercizio finanziario 2004, per analogo intervento di spesa, eccettuati i seguenti casi:

- a) l'onere derivante dalla corresponsione dell'indennità di carica agli assessori dei comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti;
- b) eventuali oneri conseguenti al passaggio di comuni da una fascia all'altra dovuto a variazioni di popolazione o di classe segretariale³²;
- c) oneri collegati all'aumento annuale dell'indice ISTAT.³³

3-bis. Nella determinazione dell'onere complessivo di spesa a carico dei bilanci comunali per l'esercizio finanziario 2004 si considerano, al solo fine di quantificare il limite di spesa per la fissazione della misura delle indennità di carica da effettuarsi con il regolamento regionale, i contratti collettivi per i segretari comunali stipulati dopo il 1° dicembre 2004 e con decorrenza per la parte economica anteriore a tale data. In questo caso le indennità stabilite dai consigli comunali sono figurativamente aggiornate sulla base dei nuovi stipendi dei segretari comunali, ferma restando la percentuale stabilita dai consigli comunali stessi. Nella determinazione dell'onere complessivo di spesa si computano inoltre le indennità di carica:

³² Lettera modificata dall'art. 6, comma 2, della l.r. 6 dicembre 2005, n. 9 (legge finanziaria).

³³ Comma modificato dall'art. 6, comma 1, della l.r. 6 dicembre 2005, n. 9 (legge finanziaria).

- a) nella misura media determinata in relazione alle singole fasce di comuni nel caso di amministratori comunali che nell'anno 2004 non abbiano per rinuncia percepito alcuna indennità o abbiano percepito un'indennità inferiore alla misura media stessa;
- b) in misura maggiorata per i comuni con popolazione superiore ai 10.000 e ai 50.000 abitanti, qualora i sindaci e rispettivamente i vicesindaci e gli assessori non abbiano nell'anno 2004 percepito il raddoppio per rinuncia o per mancanza delle condizioni previste dall'articolo 27-bis del decreto del Presidente della Giunta regionale 19 gennaio 1984, n. 6/L.³⁴

4. Fino all'entrata in vigore del regolamento della Giunta regionale previsto dal comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 7 maggio 1976, n. 4, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, rimangono efficaci le disposizioni in materia di indennità di carica e di gettone di presenza vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge come modificate dall'articolo 13.

[5. La misura del gettone di presenza rimane quella fissata dallo statuto comunale al momento dell'entrata in vigore della presente legge se di importo superiore a quello stabilito dal regolamento della Giunta regionale.]³⁵

6. Gli articoli 1 e 2 della legge regionale 14 agosto 1986, n. 4 e successive modificazioni, l'articolo 28-*bis* del Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 18 gennaio 1984, n. 6/L, istituito dall'articolo 3 della legge regionale 14

³⁴ Comma inserito dall'art. 6, comma 3, della l.r. 6 dicembre 2005, n. 9 (legge finanziaria).

³⁵ Comma abrogato dall'art. 337, comma 1, della l.r. 3 maggio 2018, n. 2.

agosto 1986, n. 4, gli articoli 12 e 41-*ter*, commi 8, 9 e 10, della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e successive modificazioni e l'articolo 16, comma 7, della legge regionale 23 ottobre 1998, n. 10 sono abrogati.

7. (*omissis*)³⁶

Art. 15 (Rinvio)

1. (*omissis*)³⁷

Art. 16 (Referendum popolare)

1. (*omissis*)³⁸

Art. 17 (Pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni)

1. (*omissis*)³⁹

Art. 18 (Controllo nei confronti di enti diversi dai comuni)

1. (*omissis*)⁴⁰

³⁶ Modifica il comma 10 dell'art. 42 della l.r. 4 gennaio 1993, n. 1 e successive modificazioni.

³⁷ Nell'articolo 28-*quinquies* del Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 18 gennaio 1984, n. 6/L, istituito dall'articolo 3 della legge regionale 14 agosto 1986, n. 4, l'espressione "nella legge 27 dicembre 1985, n. 816" è sostituita dalla seguente "nel Titolo III, Capo IV del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni".

³⁸ Sostituisce l'art. 50 della l.r. 4 gennaio 1993, n. 1.

³⁹ Modifica l'art. 54 della l.r. 4 gennaio 1993, n. 1.

Art. 19 (Prospetto di conciliazione)

1. *(omissis)*⁴¹

Art. 20 (Esercizio provvisorio)

1. *(omissis)*⁴²

Art. 21 (Tesoreria unica)

1. *(omissis)*⁴³

Art. 22 (Scioglimento e sospensione del consiglio comunale)

1. *(omissis)*⁴⁴

2. *(omissis)*⁴⁵

3. *(omissis)*⁴⁶

4. *(omissis)*⁴⁷

⁴⁰ Sostituisce l'art. 54-*bis* della l.r. 4 gennaio 1993, n. 1.

⁴¹ Aggiunge il comma 75-*bis* all'art. 17 della l.r. 23 ottobre 1998, n. 10.

⁴² Modifica il comma 15 dell'art. 17 della l.r. 23 ottobre 1998, n. 10.

⁴³ Sostituisce il comma 98 dell'art. 17 della l.r. 23 ottobre 1998, n. 10.

⁴⁴ Sostituisce i numeri 1) e 1-*bis*) del comma 1, lettera b), dell'art. 58 della l.r. 4 gennaio 1993, n. 1 con i numeri 1), 1-*bis*) e 1-*bis* 1.).

⁴⁵ Sostituisce il comma 3 dell'art. 58 della l.r. 4 gennaio 1993, n. 1.

⁴⁶ Nel comma 3 dell'art. 7 della l.r. 30 novembre 1994, n. 3 la parola "regione" è sostituita dalle parole "della provincia di Trento".

⁴⁷ Inserisce il comma 3-*bis* dopo il comma 3 dell'art. 7 della l.r. 30 novembre 1994, n. 3.

Art. 23 (Rimborso delle spese legali sostenute dagli amministratori dei comuni e degli altri enti locali)

1. *(omissis)*⁴⁸
2. *(omissis)*⁴⁹

CAPO II

Norme in materia di composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali

Art. 24 (Giunta comunale)

1. *(omissis)*⁵⁰
2. *(omissis)*⁵¹
3. *(omissis)*⁵²

Art. 25 (Eleggibili a consiglieri comunali)

1. *(omissis)*⁵³

⁴⁸ Sostituisce il comma 6 dell'art. 36 della l.r. 5 marzo 1993, n. 4.

⁴⁹ Sopprime l'art. 7 della l.r. 30 agosto 1979, n. 4.

⁵⁰ Inserisce il comma *2-bis* dopo il comma 2 dell'art. 2 della l.r. 30 novembre 1994, n. 3.

⁵¹ Modifica la prima frase del comma 4 dell'art. 2 della l.r. 30 novembre 1994, n. 3.

⁵² Sostituisce il comma 6 dell'art. 2 della l.r. 30 novembre 1994, n. 3.

⁵³ Sostituisce l'art. 7 della l.r. 10 agosto 1974, n. 6, il quale fino alla data del 24 febbraio 2005 (entrata in vigore della presente legge) sostituiva a sua volta l'art. 17 della l.r. 6 aprile 1956, n. 5.

Art. 26 (Durata del mandato e rinnovo dei consigli comunali)

1. *(omissis)*⁵⁴
2. *(omissis)*⁵⁵

[Art. 27 (Esercizio del diritto di voto e di eleggibilità dei cittadini dell'Unione europea)

1. I cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea e residenti nei comuni della regione Trentino-Alto Adige esercitano il diritto di elettorato attivo e di eleggibilità secondo quanto disposto dal decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197 (Attuazione della direttiva 94/80/CE concernente le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza) e nel rispetto dei requisiti residenziali previsti dagli articoli 16 e 17 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni.]⁵⁶

Art. 28 (Turni elettorali)

1. *(omissis)*⁵⁷

Art. 29 (Formazione delle candidature nei comuni della regione)

1. *(omissis)*⁵⁸

⁵⁴ Sostituisce il comma 2 dell'art. 10 della l.r. 30 novembre 1994, n. 3.

⁵⁵ Sostituisce il comma 6 dell'art. 10 della l.r. 30 novembre 1994, n. 3.

⁵⁶ Articolo abrogato dall'art. 337, comma 1, della l.r. 3 maggio 2018, n. 2.

⁵⁷ Sostituisce il comma 2-*bis* dell'art. 15 della l.r. 30 novembre 1994, n. 3.

⁵⁸ Sostituisce l'art. 17 della l.r. 30 novembre 1994, n. 3.

Art. 30 (Presentazione delle candidature nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano)

1. *(omissis)*⁵⁹
2. *(omissis)*⁶⁰

Art. 31 (Presentazione delle candidature nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti della provincia di Trento e nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano)

1. *(omissis)*⁶¹
2. *(omissis)*⁶²
3. *(omissis)*⁶³

Art. 32 (Parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive)

1. *(omissis)*⁶⁴

Art. 33 (Collegamento delle liste in provincia di Bolzano)

1. *(omissis)*⁶⁵

⁵⁹ Modifica il comma 1 dell'art. 19 della l.r. 30 novembre 1994, n. 3.

⁶⁰ Modifica il comma 2 dell'art. 19 della l.r. 30 novembre 1994, n. 3.

⁶¹ Modifica il comma 1 dell'art. 20 della l.r. 30 novembre 1994, n. 3.

⁶² Abroga il comma 2 dell'art. 20 della l.r. 30 novembre 1994, n. 3.

⁶³ Nei commi 4 e 5 dell'art. 20 della l.r. 30 novembre 1994, n. 3 le parole "da eleggere" sono soppresse.

⁶⁴ Introduce l'art. 20-*bis* nella l.r. 30 novembre 1994, n. 3.

Art. 34 (Modalità di presentazione delle candidature)

1. *(omissis)*⁶⁶
2. *(omissis)*⁶⁷
3. *(omissis)*⁶⁸
4. *(omissis)*⁶⁹

Art. 35 (Commissione o Sottocommissione elettorale circondariale - Esame ed ammissione delle candidature)

1. *(omissis)*⁷⁰
2. *(omissis)*⁷¹
3. *(omissis)*⁷²
4. *(omissis)*⁷³
5. *(omissis)*⁷⁴

⁶⁵ Sostituisce il comma 2 dell'art. 35 della l.r. 6 aprile 1956, n. 5.

⁶⁶ Modifica la lettera c) del comma 1 dell'art. 21 della l. r. 30 novembre 1994, n. 3.

⁶⁷ Modifica il comma 3, dell'art. 21, della l.r. 30 novembre 1994, n. 3.

⁶⁸ Sostituisce il primo periodo del comma 4 dell'art. 21 della l.r. 30 novembre 1994, n. 3.

⁶⁹ Modifica il comma 5 dell'art. 21 della l.r. 30 novembre 1994, n. 3.

⁷⁰ Nell'alinea del comma 1 dell'art. 22 della l.r. 30 novembre 1994, n. 3, le parole "entro il giorno successivo" sono sostituite dalle parole "entro il terzo giorno successivo".

⁷¹ Inserisce la lettera 0a) prima della lettera a) nel comma 1 dell'art. 22 della l.r. 30 novembre 1994, n. 3.

⁷² Modifica la lettera a) del comma 1 dell'art. 22 della l.r. 30 novembre 1994, n. 3.

⁷³ Modifica la lettera e) del comma 1 dell'art. 22 della l.r. 30 novembre 1994, n. 3.

⁷⁴ Sopprime la lettera g) del comma 1 dell'art. 22 della l.r. 30 novembre 1994, n. 3.

6. *(omissis)*⁷⁵
7. *(omissis)*⁷⁶
8. *(omissis)*⁷⁷
9. *(omissis)*⁷⁸

Art. 36 (Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti della provincia di Trento - Elezione del sindaco e del consiglio comunale)

1. *(omissis)*⁷⁹
2. *(omissis)*⁸⁰
3. *(omissis)*⁸¹
4. *(omissis)*⁸²

Art. 37 (Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano - Elezione del sindaco e del consiglio comunale)

1. *(omissis)*⁸³

⁷⁵ Sostituisce la lettera i) del comma 1 dell'art. 22 della l.r. 30 novembre 1994, n. 3.

⁷⁶ Modifica il comma 3 dell'art. 22 della l.r. 30 novembre 1994, n. 3.

⁷⁷ Modifica il comma 4 dell'art. 22 della l.r. 30 novembre 1994, n. 3.

⁷⁸ Modifica il comma 5 dell'art. 22 della l.r. 30 novembre 1994, n. 3.

⁷⁹ Sostituisce il comma 2 dell'art. 27 della l.r. 30 novembre 1994, n. 3.

⁸⁰ Al comma 4 dell'art. 27 della l.r. 30 novembre 1994, n. 3, sono soppresse le parole: "è ammesso al ballottaggio il candidato collegato con la lista o il gruppo di liste per l'elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale,".

⁸¹ Sostituisce il comma 6 dell'art. 27 della l.r. 30 novembre 1994, n. 3.

⁸² Al comma 9 dell'art. 27 della l.r. 30 novembre 1994, n. 3, sono soppresse le parole: " , purché tali liste abbiano ottenuto almeno il 40 per cento del totale dei voti espressi per il consiglio comunale".

Art. 38 (Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti della provincia di Trento - Attribuzione dei seggi e proclamazione degli eletti)

1. *(omissis)*⁸⁴
2. *(omissis)*⁸⁵
3. *(omissis)*⁸⁶
4. *(omissis)*⁸⁷

Art. 39 (Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano - Attribuzione dei seggi e proclamazione degli eletti)

1. *(omissis)*⁸⁸
2. *(omissis)*⁸⁹
3. *(omissis)*⁹⁰

⁸³ Aggiunge il comma *2-bis* dopo il comma 2 dell'art. 30 della l.r. 30 novembre 1994, n. 3.

⁸⁴ Aggiunge la lettera *b-bis*) al comma 1 dell'art. 34 della l.r. 30 novembre 1994, n. 3.

⁸⁵ Sostituisce la lettera f) del comma 1 dell'art. 34 della l.r. 30 novembre 1994, n. 3.

⁸⁶ Sostituisce la lettera g) del comma 1 dell'art. 34 della l.r. 30 novembre 1994, n. 3.

⁸⁷ Modifica la lettera h) del comma 1 dell'art. 34 della l.r. 30 novembre 1994, n. 3.

⁸⁸ Sostituisce la lettera f) del comma 1 dell'art. 35 della l.r. 30 novembre 1994, n. 3.

⁸⁹ Modifica la lettera g) del comma 1 dell'art. 35 della l.r. 30 novembre 1994, n. 3.

⁹⁰ Aggiunge una frase alla fine della lettera h) del comma 1 dell'art. 35 della l.r. 30 novembre 1994, n. 3.

Art. 40 (Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano - Attribuzione dei seggi e proclamazione degli eletti)

1. *(omissis)*⁹¹

Art. 41 (Validità e nullità delle schede e dei voti)

1. *(omissis)*⁹²

Art. 42 (Voti di preferenza, nullità e connessione con i voti di lista)

1. *(omissis)*⁹³

Art. 43 (Costituzione dell'Ufficio centrale)

1. *(omissis)*⁹⁴

2. *(omissis)*⁹⁵

3. *(omissis)*⁹⁶

⁹¹ Aggiunge una frase alla fine della lettera h) del comma 1 dell'art. 36 della l.r. 30 novembre 1994, n. 3 e sopprime il secondo periodo nella lettera c) del comma 3 dell'art. 36 della l.r. 30 novembre 1994, n. 3.

⁹² Aggiunge un periodo alla lettera b) e inserisce la lettera *c-bis*) dopo la lettera c) del comma 3 dell'art. 41 della l.r. 30 novembre 1994, n. 3.

⁹³ Inserisce il comma *4-bis* dopo il comma 4, dell'art. 42 della l.r. 30 novembre 1994, n. 3.

⁹⁴ Nel comma 6 dell'articolo 48 della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3, la parola "venticinque" è sostituita dalla parola "quindici".

⁹⁵ Nel comma 1 dell'articolo 50 della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3, la parola "venticinque" è sostituita dalla parola "quindici".

4. *(omissis)*⁹⁷

Art. 44 (Documento di ammissione al voto)

1. *(omissis)*⁹⁸

Art. 45 (Aggiornamento dei presidenti degli Uffici elettorali di sezione)

1. *(omissis)*⁹⁹

Art. 46 (Modifica del limite demografico)

1. *(omissis)*¹⁰⁰

⁹⁶ Nel terzo comma dell'articolo 60 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni, la cifra "25" è sostituita dalla parola "quindici".

⁹⁷ Nel primo comma dell'art. 63 della l.r. 6 aprile 1956, n. 5, la parola "venticinque" è sostituita dalla parola "quindici".

⁹⁸ Sostituisce l'art. 24 della l.r. 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni.

⁹⁹ Sostituisce l'art. 35 della l.r. 6 dicembre 1986, n. 11.

¹⁰⁰ Negli articoli 19, rubrica e comma 1, 20, rubrica e comma 1, 21, comma 1, lettere a), c), d), f), 22, commi 3 e 6, 23, commi 3 e 4, 24, commi 4 e 5, 28, rubrica e comma 1, 29, rubrica e comma 1, 30, rubrica e comma 1, 32, comma 1, lettera b), 35, rubrica e alinea del comma 1, 36, rubrica e alinea del comma 1, 37, commi 2 e 3 e 42, comma 2 della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3 e successive modificazioni, nell'articolo 56 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni, nonché nelle Tabelle 1, 2, 3 e 4 dell'Allegato C e nelle tabelle 1 e 2 dell'Allegato D la cifra "13.000" è sostituita dalla cifra "15.000".

CAPO III

**Norme transitorie sull'ordinamento dei segretari comunali della
regione**

Art. 47 (Rogito dei contratti)

1. *(omissis)*¹⁰¹

Art. 48 (Classificazione delle sedi segretariali)

1. *(omissis)*¹⁰²
2. *(omissis)*¹⁰³
3. *(omissis)*¹⁰⁴

Art. 49 (Rapporti di lavoro a tempo determinato)

1. *(omissis)*¹⁰⁵

[Art. 50 (Rapporto di lavoro dei segretari comunali)]

1. Il rapporto di lavoro dei segretari comunali è regolato secondo quanto previsto dall'articolo 18, comma 6, della legge regionale 23 ottobre 1998, n. 10.

¹⁰¹ Nel comma 2 dell'art. 40 della l.r. 5 marzo 1993, n. 4 le parole le parole "e gli atti nei quali il comune è parte contraente" sono sostituite dalle parole "nei quali l'ente è parte e autentica le sottoscrizioni nelle scritture private e negli atti unilaterali nell'interesse dell'ente".

¹⁰² Nel comma 1 dell'art. 42 della l.r. 5 marzo 1993, n. 4 le parole "o Consorzio di Comuni" sono soppresse.

¹⁰³ Abroga il comma 2 dell'art. 42 della l.r. 5 marzo 1993, n. 4.

¹⁰⁴ Sostituisce il comma 3 dell'art. 42 della l.r. 5 marzo 1993, n. 4.

¹⁰⁵ Modifica il comma 38 dell'art. 18 della l.r. 23 ottobre 1998, n. 10.

2. Rimangono applicabili ai segretari le cause di risoluzione del rapporto di lavoro previste dall'articolo 18, comma 66, della legge regionale 23 ottobre 1998, n. 10 e dai contratti collettivi.]¹⁰⁶

Art. 51 (Nomina a segretario comunale di terza classe)

1. *(omissis)*¹⁰⁷
2. *(omissis)*¹⁰⁸

Art. 52 (Nomina a segretario generale di seconda classe)

1. *(omissis)*¹⁰⁹

Art. 53 (Nomina a segretario generale di prima classe)

1. *(omissis)*¹¹⁰

Art. 54 (Modifiche delle sedi segretarili - Segreterie delle unioni)

1. *(omissis)*¹¹¹

¹⁰⁶ Articolo abrogato dall'art. 337, comma 1, della l.r. 3 maggio 2018, n. 2.

¹⁰⁷ Sostituisce il primo periodo del comma 1 dell'art. 52 della l.r. 5 marzo 1993, n. 4.

¹⁰⁸ Al comma 4 dell'art. 52 della l.r. 5 marzo 1993, n. 4 sono soppresse le parole "di tre anni e sei mesi".

¹⁰⁹ Sostituisce la prima frase del comma 1 dell'art. 53 della l.r. 5 marzo 1993, n. 4.

¹¹⁰ Sostituisce la prima frase del comma 1 dell'art. 55 della l.r. 5 marzo 1993, n. 4.

¹¹¹ Sostituisce l'art. 59 e aggiunge l'art. 59-*bis* alla l.r. 5 marzo 1993, n. 4.

CAPO IV
Norme transitorie e finali

[Art. 55¹¹² (Rinvio alla legge provinciale)]

1. Le Province Autonome disciplinano l'ordinamento del personale dei comuni nel rispetto dell'autonomia organizzativa dei comuni e dei seguenti principi generali:

a) l'economicità, la trasparenza, l'imparzialità e la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, perseguendo l'efficienza del sistema organizzativo comunale;

b) la distinzione tra funzioni di indirizzo politico amministrativo e funzioni di gestione nei comuni dotati di figure dirigenziali.

2. Le Province Autonome regolano, prevedendo in particolare la disciplina dell'abilitazione alle funzioni segretarili e dirigenziali, i requisiti professionali necessari e le modalità per il suo conseguimento; i requisiti per l'accesso alle qualifiche dirigenziali, per l'affidamento degli incarichi, nonché per l'esercizio delle funzioni di segretario anche in relazione all'eventuale classificazione dei comuni per classi correlate alla dimensione della popolazione e alle caratteristiche socioeconomiche del territorio.

3. La Provincia Autonoma di Bolzano disciplina con propria legge la materia relativa ai segretari e ai dirigenti dei comuni e di altri enti locali, nel rispetto dei seguenti principi:

a) le modalità per garantire la continuità di esercizio delle funzioni segretarili;

¹¹² La Corte costituzionale, con *Sentenza* n. 132 del 23-31 marzo 2006 – pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* il 5 aprile 2006, n. 14, 1° Serie speciale - ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'intero articolo 55 della legge regionale del Trentino-Alto Adige/Südtirol n. 7 del 2004, recante *Riforma dell'ordinamento delle autonomie locali*.

- b) la facoltà dei comuni di assicurare l'esercizio delle funzioni segretarili, attribuendole ad un dipendente in possesso di abilitazione, secondo quanto disposto dalla legge provinciale in attuazione del comma 2, in relazione alla specificità delle funzioni da esercitare ed alla rilevanza dell'ente in riferimento alla popolazione ed alle caratteristiche socio-economiche dello stesso;
- c) la durata, il rinnovo e l'eventuale revoca anticipata degli incarichi dirigenziali, nonché la disciplina generale della valutazione delle prestazioni dei segretari e del personale con incarico dirigenziale;
- d) i criteri per la mobilità fra i comuni e con gli altri enti ad ordinamento regionale o provinciale; la previsione di forme di utilizzazione provvisoria per i segretari senza incarico; la disciplina transitoria e le garanzie per i segretari in servizio, facendo salvi i diritti e le posizioni acquisiti dai segretari già inquadrati nei ruoli comunali alla data di entrata in vigore della legge provinciale;
- e) la possibilità di assumere dirigenti con contratti a tempo determinato.

4. La Provincia Autonoma di Trento disciplina con propria legge la materia relativa ai segretari e ai dirigenti dei comuni e di altri enti locali, nel rispetto dei seguenti principi:

- a) l'obbligatorietà del segretario comunale quale funzionario più elevato in grado in ciascun comune ovvero nei comuni capofila di convenzioni;
 - b) l'istituzione e il dimensionamento dell'albo provinciale dei segretari comunali articolato in fasce professionali corrispondenti alle classi segretarili;
 - c) la previsione di accesso all'albo subordinato al possesso dell'abilitazione all'esercizio delle funzioni segretarili
-
-

ottenuta a seguito del superamento di adeguate procedure concorsuali;

- d) la previsione di un organismo, nel quale sia garantita la rappresentanza paritetica di sindaci e di segretari comunali, per la definizione dei criteri generali della gestione dell'albo provinciale dei segretari comunali e della formazione dei segretari comunali;
 - e) la garanzia ai segretari in servizio di ruolo all'entrata in vigore della legge provinciale del diritto all'iscrizione all'albo provinciale secondo la fascia professionale corrispondente alla classe segretarile del comune di appartenenza;
 - f) la previsione di procedure concorsuali per il passaggio da una fascia professionale a quelle superiori;
 - g) la previsione che, in ciascun comune ovvero nei comuni capofila di convenzioni, la nomina obbligatoria del segretario comunale nonché la sua revoca per le cause previste dalle leggi spetta al consiglio comunale su proposta del sindaco che lo sceglie tra i soggetti iscritti nell'albo provinciale;
 - h) la durata quinquennale dell'incarico di segretario comunale o comunque pari alla durata in carica del consiglio comunale che ha conferito l'incarico nonché la rinnovabilità dell'incarico medesimo;
 - i) la previsione di forme di utilizzazione, compatibili con la professionalità acquisita, per i segretari senza incarico e la disciplina della mobilità per i segretari non confermati, revocati o comunque privi di incarico;
 - j) la disciplina generale della valutazione delle prestazioni dei segretari salvo quanto spettante alla disciplina dei contratti collettivi di lavoro;
-
-

- k) la disciplina transitoria e le garanzie per i segretari in servizio, facendo salvi i diritti e le posizioni acquisiti dai segretari già inquadrati nei ruoli comunali alla data di entrata in vigore della legge provinciale, fermo restando quanto disposto da questo comma;
- l) le modalità per garantire la continuità di esercizio delle funzioni segretarili in caso di vacanza, assenza o impedimento del titolare;
- m) i criteri per la mobilità fra i comuni e con gli altri enti ad ordinamento regionale o provinciale e i rispettivi enti funzionali;
- n) la durata, il rinnovo e l'eventuale revoca anticipata degli incarichi, nonché la disciplina generale della valutazione delle prestazioni del personale con incarico dirigenziale;
- o) la possibilità di assumere dirigenti con contratti a tempo determinato.

5. Con decorrenza dal 1° gennaio 2006 sono conferite alle Province autonome di Trento e di Bolzano le funzioni amministrative in materia di segretari comunali e degli altri enti locali. La Regione stabilisce annualmente con la legge di bilancio l'entità dei finanziamenti da trasferire alle Province medesime per far fronte agli oneri connessi con l'esercizio delle funzioni conferite.

6. Le leggi provinciali individuano le norme delle leggi e dei regolamenti regionali che cessano di avere efficacia nel rispettivo territorio a seguito della loro entrata in vigore.]¹¹³

¹¹³ Articolo abrogato dall'art. 337, comma 2, lett. l), della l.r. 3 maggio 2018, n. 2.

[Art. 56 (Disciplina in materia di contabilità e coordinamento della finanza locale)

1. L'armonizzazione dei bilanci e il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, in coerenza con la finanza locale e con le politiche di finanza provinciale, sono disciplinati con leggi provinciali.

2. Ai fini dell'armonizzazione e del coordinamento di cui al comma 1, nel rispetto dell'autonomia organizzativa gestionale dell'ente, il sistema contabile degli enti locali si basa su una contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale e su principi atti a:

- a) garantire unitarietà e uniformità del sistema, anche consentendo per gli enti di piccole dimensioni eventuali forme semplificate della contabilità;
- b) assicurare una corretta e uniforme rappresentazione dei risultati.

3. Nel rispetto dell'autonomia comunale la legge provinciale può prevedere le modalità per prevenire e superare eventuali situazioni di dissesto finanziario e individuare forme di controllo interno degli enti locali, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità nell'impiego delle risorse.

4. Le leggi provinciali individuano le norme delle leggi e dei regolamenti regionali che cessano di avere efficacia nel rispettivo territorio a seguito della loro entrata in vigore.]¹¹⁴

[Art. 57 (Interventi in materia di forme collaborative intercomunali)

1. *(omissis)*¹¹⁵

¹¹⁴ Articolo abrogato dall'art. 337, comma 1, della l.r. 3 maggio 2018, n. 2.

2. (*omissis*)¹¹⁶

3. La legge provinciale può prevedere l'elezione diretta del presidente e dell'assemblea delle forme collaborative intercomunali, anche limitata a una parte dei componenti l'assemblea stessa. In questo ultimo caso la legge provinciale prevede che la restante parte dell'assemblea sia costituita da rappresentanti dei comuni associati.¹¹⁷

3-bis. Nel caso in cui la legge provinciale preveda l'elezione diretta ai sensi del comma 3, si applicano il regime delle ineleggibilità e incompatibilità, nonché il sistema elettorale previsti per i comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti della provincia di Trento.¹¹⁸

3-ter. Nel caso previsto dal comma 3-bis, la legge provinciale stabilisce altresì l'incompatibilità tra la carica di assessore di comunità e quella di assessore comunale e sindaco, nonché tra la carica di componente dell'assemblea e assessore esterno in un comune. La legge provinciale prevede inoltre l'inammissibilità della candidatura a componente dell'assemblea di una comunità, per la parte eletta a suffragio universale, da parte dei candidati alla carica di sindaco o di consigliere comunale o di coloro che ricoprono già tali cariche

¹¹⁵ All'articolo 39, comma 1, della l.r. 4 gennaio 1993, n. 1, le parole "dagli articoli 40, 41, 41-bis, 41-ter, 42 e 43." sono sostituite dalle parole "dalla legge provinciale."

¹¹⁶ Nei commi 3 e 4 dell'art. 39 della l.r. 4 gennaio 1993, n. 1, le parole: "con popolazione inferiore a quella indicata dalla medesima legge" sono soppresse.

¹¹⁷ Comma sostituito dal comma 1 dell'art. 5 della l.r. 11 dicembre 2009, n. 9 (legge finanziaria).

¹¹⁸ Comma inserito dal comma 1 dell'art. 5 della l.r. 11 dicembre 2009, n. 9 (legge finanziaria).

in base ad elezioni effettuate fuori dal turno elettorale generale.¹¹⁹

4. La legge provinciale che disciplina l'elezione diretta degli organi rappresentativi delle forme collaborative intercomunali può prevedere norme di coordinamento con le disposizioni regionali in materia di elezione diretta del sindaco e dei consigli comunali al fine di consentire la contestualità delle elezioni; le modalità attuative e organizzative sono adottate dalla Giunta provinciale previa intesa con la Regione.

5. Le leggi provinciali individuano le disposizioni regionali che cessano di avere efficacia nel rispettivo territorio a seguito della loro entrata in vigore.

6. Per favorire le forme di collaborazione intercomunali è istituito un fondo regionale da ripartire annualmente in parti uguali fra le Province di Trento e di Bolzano. Il fondo deve comunque assicurare il finanziamento degli impegni già assunti dalla Regione alla data di entrata in vigore della legge provinciale di cui al comma 3.

7. La legge provinciale può definire le modalità per la delega dell'esercizio di funzioni comunali da parte dei comuni ai consorzi previsti dall'articolo 42-bis della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e successive modificazioni.]¹²⁰

[Art. 58 (Interventi in materia di servizi pubblici locali)

1. I servizi pubblici locali sono disciplinati dalla legge provinciale nel rispetto degli obblighi della normativa comunitaria.

¹¹⁹ Comma inserito dal comma 1 dell'art. 5 della l.r. 11 dicembre 2009, n. 9 (legge finanziaria).

¹²⁰ Articolo abrogato dall'art. 337, comma 1, della l.r. 3 maggio 2018, n. 2.

2. Le leggi provinciali individuano le disposizioni regionali che cessano di avere efficacia nel rispettivo territorio a seguito della loro entrata in vigore.]¹²¹

[Art. 59 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la legge regionale 31 luglio 1993, n. 13 “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” non trova applicazione con riguardo agli enti locali e ai soggetti che gestiscono direttamente o in concessione servizi pubblici locali. Per i predetti enti e soggetti, la disciplina prevista dalla predetta legge regionale è sostituita dalla corrispondente disciplina in materia recata dalla normativa della Provincia territorialmente interessata.

2. (*omissis*)¹²²

3. (*omissis*)¹²³]¹²⁴

Art. 60 (Causa di incompatibilità alla carica di sindaco)

¹²¹ Articolo abrogato dall’art. 337, comma 1, della l.r. 3 maggio 2018, n. 2.

¹²² Nel comma 1 dell’art. 47 della l.r. 4 gennaio 1993, n. 1, le parole “e dei decreti previsti dall’articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241,” sono soppresse.

¹²³ Nel comma 1 dell’art. 49 della l.r. 4 gennaio 1993, n. 1, le parole “ed ai principi stabiliti dalla legge regionale sul procedimento amministrativo di cui al comma 2 dell’articolo 29 della legge 7 agosto 1990, n. 241” sono sostituite dalle seguenti: “ed ai principi stabiliti dalla legge provinciale sul procedimento amministrativo”.

¹²⁴ Articolo abrogato dall’art. 337, comma 1, della l.r. 3 maggio 2018, n. 2.

1. (*omissis*)¹²⁵

Art. 61 (Norma transitoria in materia di cause di incompatibilità)

1. La nuova causa di incompatibilità alla carica di sindaco recata dall'articolo 60 si applica a decorrere dal primo procedimento per l'elezione degli organi comunali successivo all'entrata in vigore della presente legge.

[Art. 62 (Adeguamento degli statuti comunali)]

1. I comuni adeguano il proprio statuto entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Fino all'adozione delle modifiche statutarie e regolamentari previste dalla presente legge continuano ad applicarsi, nelle materie riservate all'autonomia statutaria e regolamentare del comune, le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della medesima.]¹²⁶

[Art. 63 (Esperimento di votazione e scrutinio mediante apparecchiature elettroniche)]

1. Al fine dell'eventuale introduzione in tutti i comuni della regione di sistemi elettronici per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale, negli uffici elettorali di sezione che saranno individuati con decreto del Presidente della Regione

¹²⁵ Inserisce il comma *2-bis* dopo il comma 2 dell'art. 7 della l.r. 30 novembre 1994, n. 3.

¹²⁶ Articolo abrogato dall'art. 337, comma 2, lett. 1), della l.r. 3 maggio 2018, n. 2.

sono sperimentate operazioni di voto e di scrutinio mediante l'uso di apparecchiature elettroniche.

2. Le scelte relative alla definizione dell'esperimento sono fatte in coordinamento con le Province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di garantirne la compatibilità con gli orientamenti e le soluzioni tecnologiche e infrastrutturali adottate dalle medesime.

3. L'esperimento di votazione e scrutinio di cui al comma 1 si svolge nelle stesse giornate delle operazioni di votazione e scrutinio disciplinate dalla legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni e dalla legge regionale 30 novembre 1994, n. 3 e successive modificazioni.

4. Alla sperimentazione possono partecipare gli elettori dopo aver espresso il voto ai sensi delle leggi regionali 6 aprile 1956, n. 5 e 30 novembre 1994, n. 3 e successive modificazioni.

5. Lo scrutinio mediante l'uso di apparecchiature elettroniche è effettuato al termine delle operazioni attribuite a ciascun ufficio elettorale di sezione dalle leggi regionali 6 aprile 1956, n. 5 e 30 novembre 1994, n. 3 e successive modificazioni.

6. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta, sono stabilite le modalità di svolgimento dell'esperimento di cui al comma 1.

7. Tutte le spese inerenti e conseguenti le sperimentazioni sono a carico della Regione.

8. Alla copertura degli oneri derivanti dall'esperimento di voto e scrutinio mediante apparecchiature elettroniche si provvede con legge di bilancio ai sensi dell'articolo 7 e nei limiti dell'articolo 14 della legge regionale 9 maggio 1991, n. 10, recante norme in materia di bilancio e sulla contabilità generale della Regione.]¹²⁷

¹²⁷ Articolo abrogato dall'art. 337, comma 1, della l.r. 3 maggio 2018, n. 2.

Art. 64 (Norma transitoria)

1. In pendenza della procedura di infrazione 4929/01 ex articolo 226 del Trattato di Roma, ai fini delle elezioni dei consigli e dei sindaci dei comuni della provincia di Bolzano da indirsi nell'anno 2005, la dichiarazione di accettazione della candidatura deve essere accompagnata dal certificato di appartenenza o di aggregazione ad un gruppo linguistico rilasciato ai sensi dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, oppure, per coloro che non l'hanno resa, contenere una dichiarazione di appartenenza o di aggregazione al gruppo linguistico ai fini ed agli effetti del mandato elettorale. Tale dichiarazione è irrevocabile per la durata della legislatura.

[Art. 65 (Sottoscrizione delle liste)

1. Per la presentazione di liste da parte di partiti o raggruppamenti politici che, con il medesimo contrassegno, hanno presentato candidature e hanno ottenuto un seggio nelle ultime elezioni del rispettivo Consiglio provinciale o della Camera dei deputati non sono richieste sottoscrizioni. La dichiarazione di presentazione della lista è sottoscritta dai soggetti individuati e con le modalità previste per il deposito dei contrassegni tradizionali. Qualora sia stato effettuato il deposito del contrassegno presso la Presidenza della Provincia, la dichiarazione di presentazione della lista è sottoscritta dal soggetto munito della delega indicata nell'articolo 21, comma 4

della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3 e successive modificazioni.¹²⁸

2. La sottoscrizione prevista dal comma 1 deve essere autenticata dai soggetti e con le modalità indicati all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 "Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale".

3. La Commissione o Sottocommissione elettorale circondariale in sede di esame delle candidature ai sensi del comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3, verifica che la lista sia sottoscritta secondo quanto previsto dal comma 1 dichiarandola invalida se non lo sia.¹²⁹

Art. 66 (Abrogazione di norme)

1. *(omissis)*¹³⁰

¹²⁸ Comma modificato dall'art. 10, comma 1 della l.r. 5 febbraio 2013, n. 1, entrata in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione e successivamente integrato dall'art. 4, comma 1, della l.r. 9 dicembre 2014, n. 11.

¹²⁹ Articolo abrogato dall'art. 337, comma 1, della l.r. 3 maggio 2018, n. 2.

¹³⁰ Abroga le seguenti disposizioni:

- a) articolo 33, terzo, quarto e quinto comma, della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, come sostituito dall'articolo 24 della legge regionale 31 marzo 1971, n. 6 e successive modificazioni;
- b) articolo 64, comma 1, della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29;
- c) articolo 51, comma 3, della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, introdotto dall'articolo 19, comma 39, della legge regionale 23 ottobre 1998, n. 10, limitatamente alle parole "avvalendosi anche dell'ufficio di cui al comma 7 dell'articolo 52 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, ed";
- d) articolo 7, comma 3 della legge regionale 7 luglio 1978, n. 11;
- e) articolo 22, commi da 3 a 12, della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1;

- f) articolo 23, comma 1, della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, limitatamente alle parole “: iscritti in apposito albo regionale articolato e gestito a livello provinciale”;
 - g) articoli 51, 52 e 52-*bis* della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e successive modificazioni;
 - h) articolo 2, comma 3, della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3, limitatamente alle parole “unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo. Il consiglio discute ed approva in apposito documento gli indirizzi generali di governo”;
 - i) articolo 18, comma 1, della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3, limitatamente alle parole “, da affiggere all’albo pretorio”;
 - j) articolo 7, comma 3, della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e successive modificazioni, limitatamente alle parole “ed improrogabili”;
 - k) articolo 7, comma 3-*bis*, della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, introdotto con l’articolo 60 della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3;
 - l) articolo 15, comma 1-*ter*, della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, introdotto con l’articolo 64 della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3, limitatamente alle parole “unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo. Il consiglio discute ed approva in apposito documento gli indirizzi generali di governo”;
 - m) articolo 25, comma 1, limitatamente alle parole “e forme di assistenza tecnica e amministrativa” e comma 3 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1;
 - n) articolo 57, comma 1, della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, limitatamente alle parole “o statuto” e alle parole “o di eseguire impegni già validamente assunti,”;
 - o) articolo 40, comma 1, della legge regionale 5 marzo 1993, n. 4, limitatamente alle parole “, iscritti in apposito albo regionale, articolato e gestito a livello provinciale”;
 - p) articolo 40, comma 2, della legge regionale 5 marzo 1993, n. 4, limitatamente alle parole “per l’invio agli organi di controllo e provvede”;
 - q) articolo 17, comma 14, della legge regionale 23 ottobre 1998, n. 10;
 - r) articolo 17, comma 57, della legge regionale 23 ottobre 1998, n. 10, limitatamente al secondo periodo;
-
-

[2. I controlli sugli atti degli enti locali si considerano comunque cessati alla data di entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 “Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione”.]¹³¹

3. Le abrogazioni si intendono riferite agli articoli indicati e a tutte le successive modificazioni.

[Art. 67(Testi Unici)

1. Il Presidente della Regione, su deliberazione della Giunta, è tenuto a riunire e coordinare in forma di Testo Unico le norme in materia di composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali contenute nella presente legge con le norme contenute nelle leggi regionali 6 aprile 1956, n. 5, 19 settembre 1963, n. 28, 14 agosto 1967, n. 15, 13 luglio 1970, n. 11, 10 agosto 1974, n. 6, 12 maggio 1978, n. 7, 18 marzo 1980, n. 3, 6 dicembre 1986, n. 11, 7 luglio 1988, n. 12, 26 febbraio 1990, n. 4, 30 novembre 1994, n. 3 e 23 ottobre 1998, n. 10.

2. Il Presidente della Regione, su deliberazione della Giunta, è tenuto a riunire e coordinare in forma di Testo Unico le norme in materia di ordinamento dei comuni contenute nella presente legge con le norme contenute nelle leggi regionali 21 ottobre 1963, n. 29, 31 marzo 1971, n. 6, 7 maggio 1976, n. 4, 30 agosto 1979, n. 4, 18 marzo 1980, n. 3, 20 agosto 1981, n. 7, 28

s) articolo 18, comma 98, della legge regionale 23 ottobre 1998, n. 10, limitatamente alle parole “in applicazione delle disposizioni contenute nell’articolo 22 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1”;

t) articolo 18, comma 99, della legge regionale 23 ottobre 1998, n. 10, limitatamente alle parole “, nel rispetto dei principi fissati nello statuto e nel regolamento di cui all’articolo 21 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1”.

¹³¹ Comma abrogato dall’art. 337, comma 1, della l.r. 3 maggio 2018, n. 2.

agosto 1983, n. 10, 16 novembre 1983, n. 16, 14 agosto 1986, n. 4, 4 gennaio 1993, n. 1, 30 novembre 1994, n. 3 e 23 ottobre 1998, n. 10.

3. Il Presidente della Regione, su deliberazione della Giunta, è tenuto a riunire e coordinare in forma di Testo Unico le norme in materia di personale contenute nella presente legge con le norme contenute nelle leggi regionali 5 marzo 1983, n. 1, 5 marzo 1993, n. 4, 27 febbraio 1997, n. 2, 23 ottobre 1998, n. 10 e 16 luglio 2004, n. 1.

4. Il Presidente della Regione, su deliberazione della Giunta, è tenuto a riunire e coordinare in forma di Testo Unico le norme in materia di contabilità contenute nella presente legge con le norme contenute nelle leggi regionali 4 gennaio 1993, n. 1, 30 novembre 1994, n. 3 e 23 ottobre 1998, n. 10.

5. Nel testo tedesco della presente legge, nonché nei testi delle leggi che vengono con essa modificate, il termine “Assessor” viene sostituito con il termine “Gemeindereferent”.]¹³²

Art. 68 (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

¹³² Articolo abrogato dall'art. 337, comma 2, lett. 1), della l.r. 3 maggio 2018, n. 2.
